

# **Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti: indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame**

Completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande avanzate per la fruizione dell'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, con la possibilità per i contribuenti di visualizzare l'esito della domanda presentata e l'importo concesso a titolo di esonero, con il messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 803 (di seguito riportato) l'Istituto fornisce le indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame.

---

## **Esonero contributivo autonomi e professionisti: l'Inps comunica l'esito delle verifiche preliminari. Dal 29**

# **novembre 2021 sarà visibile l'importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero**

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l'Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l'esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l'importo concesso a titolo di esonero.

Se l'ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l'importo concesso per l'esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l'esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell'elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

---

# **Esonero contributivo parziale autonomi: chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019**

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 (di seguito riportato) ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2019. Nel Messaggio precisato, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Per poter accedere all'esonero parziale, l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

---

## **Esonero contributi autonomi e**

# **professionisti. La presentazione delle istanze entro il 30 settembre 2021**

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 l'Inps comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761 e confermato nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26/27 del 2021**

In questo numero:

Speciale – Decreto-legge “Sostegni-bis” convertito in legge

La guida alle novità

Il Decreto-Legge “Sostegni-bis” convertito in Legge

Il testo del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» – Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

\*\*\*\*\*

Proroga versamento imposte e contributi al 15 settembre 2021 nel decreto Sostegni-bis

Contribuenti ISA, forfetari e minimi. La proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 si applica anche ai contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”

Il testo del Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 2731 del 27 luglio 2021

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Il testo del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021

---

## **Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri**

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri

Domande solo online entro il 31 ottobre 2021. La Cassa sta predisponendo la procedura che verrà attivata nell’area riservata del sito.

Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale attuativo delle disposizioni dell'articolo 1, comma 20 della Legge 178/2020 che disciplina l'esonero parziale dei contributi previdenziali dei professionisti per il 2021.

La procedura per l'invio delle istanze verrà resa operativa nell'area riservata del sito nei prossimi giorni. La Cassa ne darà immediata notizia sul sito oltre a inviare una e-mail a tutti gli iscritti.

Si ricorda in ogni caso che il termine per presentare le domande è il 31 ottobre 2021 e verranno ammessi al beneficio tutti i richiedenti, se in possesso dei requisiti.

Non saranno tenute in considerazione domande pervenute tramite e-mail, in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità al di fuori della procedura online.

Così, avviso pubblicato nel sito del CNPR – <http://www.cassaragionieri.it>

---

## **Esonero contributi autonomi e professionisti: domande, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021**

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l'esonero parziale dal pagamento

dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all'INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

---

## **Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti. Prorogato al 30 settembre il termine per le domande**

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei

corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2020.

Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione

---

## **Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell'esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d'ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021**

L'articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. "Sostegni-bis") approvato dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.